



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. <u>581/2020</u>
Depositata il <u>24 DIC. 2020</u>
R.G. n. <u>511/19</u> Cron. n. <u>2626/20</u>

La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Claudio Bisi Presidente
dott. Elena Vezzosi Consigliere rel.
dott. Valeria Vaccari Consigliere

nella causa di lavoro iscritta al n. 511/2019 R.G.L.

promossa da:

SIGNORINI FILIPPO, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Bertozzi e Michele Sorci
APPELLANTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del
rappresentante legale pro tempore rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Romana Belli e
altri

APPELLATO

avverso la sentenza n.5/2019 depositata in Cancelleria in data 17/01/2019, non notificata,
emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Civile, Settore Lavoro, nella causa civile iscritta al
n.976/2017 di R.G;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.Elena Vezzosi;
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito per omissioni contributive
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTI DI CAUSA

Il signor Signorini Filippo nella predetta qualità ha impugnato l'avviso di addebito n. 437 2017 00003767 56 000 formato dall'INPS di Rimini per la riscossione di contributi, sanzioni e interessi della complessiva somma di € 28.477,85 in conseguenza del verbale unico di accertamento e notificazione (e diffida) n. RN00000/2017-268-01 del 12.04.2017, notificato in data 18.04.2017, redatto dagli Ispettori dell'Ispettorato del Lavoro di Rimini, che aveva accertato lavoro irregolare svolto dai sigg. Grimaldi Barbara, Manca Giovanna, Masini Ilaria e Madrid Bermejo Ivan Enrique presso il negozio di parrucchiere del ricorrente.

Contestava in fatto e diritto gli accertamenti svolti e chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo.

Si costituiva INPS chiedendo rigettarsi il ricorso.

Era svolta attività istruttoria ed acquisita documentazione, all'esito della quale il Giudice rigettava l'opposizione e condannava SIGNORINI Filippo alla rifusione delle spese di lite in favore di INPS.

In sede di appello Signorini Filippo svolge cinque motivi di impugnazione [1) QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 421 C.P.C. ALLA LUCE DEGLI ARTT. 3, 24, COMMA 2, E 111, COMMA 2, COSTITUZIONE; 2) INUTILIZZABILITÀ DEI DOCUMENTI ACQUISITI DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO ALL'UDIENZA DEL 04.07.2018 IN SEDE DI INTERROGATORIO DEI TESTIMONI; 3) NEL MERITO; 4) SULL'ONERE PROBATORIO; 5) SULLA CONDANNA ALLE SPESE)].

Resiste INPS chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 5/11/2020 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato e va respinto.

Con il primo motivo viene chiesto al Collegio di sollevare eccezione di incostituzionalità DELL'ART. 421 C.P.C. ALLA LUCE DEGLI ARTT. 3, 24, COMMA 2, E 111, COMMA 2 COSTITUZIONE.

Ciò in quanto -nel concreto del processo di primo grado- il Tribunale di Rimini avrebbe illegittimamente acquisito documenti (i.e. le denunce inoltrate da alcuni lavoratori all'ITL, sulla base delle quali è scattato l'accesso ispettivo del quale ci si duole) che era onere dell'INPS, a pena di decadenza, produrre in limine litis.

Orbene, l'eventuale erronea applicazione dell'art.421 cpc commessa dal Giudice di prime cure (che tale non è stata, come si dirà infra) all'evidenza non riverbera sulla legittimità e conformità costituzionale dell'articolo in questione, in vigore da quasi cinquant'anni (introdotto con la l. 11.8.1973, n. 533) nell'ambito proprio di disposizioni speciali (per le controversie di lavoro) che riposano su esigenze di differenziazione della tutela in un ambito caratterizzato dalla disuguaglianza economica delle parti e, ancor di più, dalla presenza di situazioni sostanziali spesso a contenuto e funzione non patrimoniale di rango costituzionale.

Il rito del lavoro, del quale l'art.421 cpc è uno dei cardini, è stato per altro come noto esteso nel corso degli anni (nel 2009 il legislatore delegante -l. 18.6.2009, n. 69- e nel 2011 quello delegato -d.lgs. 1.9.2011, n. 150- hanno provveduto a completare il progressivo percorso di espansione, elevando il rito a vero e proprio "modello processuale", accanto a quello sommario di cognizione e a quello ordinario, facendo rifluire in esso i procedimenti in cui fossero «prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione») senza porre in discussione la norma specifica ed anzi trasponendola anche nel processo civile ordinario.

Tanto premesso, oltre a non rilevarsi nessuna violazione costituzionale nel sistema predetto, va osservato che la Suprema Corte, più volte chiamata a pronunciarsi in ordine all'espansione della norma in oggetto, ha delineato principi cardine della stessa, chiarendo in quali casi, nel rito previdenziale e del lavoro, il giudice può ricorrere ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza dell'11 marzo 2011 n. 5878), ovvero quando:

- la parte interessata non sia incorsa in una preclusione a causa della sua colpevole inerzia processuale (tardività della richiesta istruttoria);

- sussista l'opportunità di integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti e, quindi, di colmare eventuali lacune (il che non si verifica quando la parte non abbia depositato documenti o non abbia formulato tempestive richieste di prova);
- l'iniziativa dell'ufficio sia indispensabile e non volta a supplire alle carenze probatorie delle parti (come nel caso di richieste tardive o assoluta carenza di prova in ordine ai fatti di causa).

In tempi ancor più recenti (Cass. Sez. L Num. 14081 del 7/7/2020) ma nel solco di decisioni uniformi è stato stabilito che: "...resta fermo il principio, sancito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8202 del 2005; tra le più recenti conf. v. Cass. n. 11994 del 2018 e Cass. n. 20055 del 2016), secondo cui, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, c.p.c., 437, secondo comma, c.p.c., l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, a meno che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione; inoltre tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; quanto all'esercizio dei poteri officiosi nel rito del lavoro, con precedenti decisioni sempre nella composizione a Sezioni unite di questa Corte, si è sancito che, proprio in nome del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale R.G. n. 27730/2015 indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (cfr. in termini: Cass. SS.UU. n. 761 del 2002);

successivamente, ribadito che i poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, si è affermato, a composizione di un contrasto interno alla Sezione lavoro, che l'esercizio di essi, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., non è arbitrario né meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio al "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso ed il relativo provvedimento può, così, essere sottoposto al sindacato di legittimità qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della causa (Cass. SS. UU. n. 11353 del 2004; più di recente v. Cass. 19305 del 2016; Cass. n. 28439 del 2019); in punto di "indispensabilità" della prova nel giudizio di appello, sempre le Sezioni unite (sent. n. 10790 del 2017), sebbene con riferimento all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (con formulazione analoga all'art. 437, comma 2, c.p.c.), hanno stabilito che "costituisce prova nuova indispensabile, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".

Orbene, applicando al caso di specie tali principi (e dando così risposta anche al 2° motivo d'appello) rimane perfettamente congrua l'operazione di acquisizione da parte del Giudice di Rimini delle denunce presentate dai lavoratori all'Ispettorato del lavoro.

Tali denunce furono acquisite dagli ispettori dell'ispettorato ma non trasmesse ad Inps, che ne è venuto a conoscenza solo al momento dell'escussione testimoniale dei lavoratori interessati che a loro volta le hanno esibite in udienza, e solo in quel momento ha fatto richiesta al Giudice di poterli acquisire.

Tali documenti, per altro erano elementi estremamente utili ai fini del decidere, e come tali sono stati ritenuti dal Giudice che li ha acquisiti appunto ai sensi dell'art.421 cpc.

Venendo al merito, tutti i lavoratori, che non hanno un interesse diretto all'esito della causa, hanno pienamente confermato davanti al Giudice le dichiarazioni, anche incrociate, sulle rispettive posizioni, rilasciate in più occasioni agli ispettori verbalizzanti (ad esempio Masini Ilaria fu trovata nei locali al momento dell'accesso ispettivo), mentre la relazione dell'investigatore privato prodotta dall'opponente/appellante, oltre ad essere atto di parte, è del tutto inconferente rispetto ai fatti accertati nel presente dibattimento.

Le circostanze asseritamente riscontrate dall'investigatore infatti (lavoro durante la malattia, uscite dal domicilio in orario di malattia,...) non hanno alcun interesse e pertinenza nella causa in esame, che trae origine da orari di lavoro dipendente superiori al part time ufficialmente dichiarato, lavoro irregolare nel periodo di prova, lavoro dipendente in parte retribuito con vouchers.

Corretta è stata dunque l'ordinanza di prime cure che non ha ammesso la dedotta testimonianza.

Tra l'altro le censure accertate dagli Ispettori riguardano tutti i lavoratori alle dipendenze dell'attuale appellante, mostrando dunque una generalizzata ed indistinta modalità di gestione irregolare dei propri dipendenti da parte del Signorini.

Ne consegue, anche nel merito, la conferma della sentenza impugnata.

L'ultimo motivo di appello riguarda la ripartizione delle spese di lite, che appare corretta a fronte del principio di soccombenza di cui all'art.91 cpc, né l'appellante allega (e tanto meno prova) circostanze che possano configurare quelle eccezionali ragioni che consentono la compensazione (in tutto o in parte) delle spese tra le parti (così anche da ultima Corte di Cassazione - VI sez. civ. - ordinanza n. 4360 del 14-02-2019).

Ne consegue il rigetto integrale dell'appello.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della appellante nell'importo liquidato in sentenza.

Parte ricorrente-appellante non è esente dal versamento del contributo unico; pertanto è applicabile nel caso in esame il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

p.q.m.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo

Rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza impugnata.

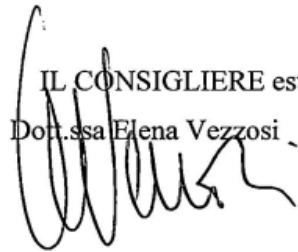
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di INPS che quantifica in complessivi € 1900,00 oltre a spese generali ed accessori.

Dà atto, ai fini del novellato disposto dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, dell'integrale rigetto dell'appello.

Così deciso in Bologna all'udienza del 5/11/2020

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Elena Vezzosi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL PRESIDENTE

Dott. Claudio Bisi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

